

liberalità o comunque applicazioni non strettamente di diritto delle clausole contrattuali;

Si suggerisce al riguardo che ogni liquidazione di danni che comporta applicazioni non strettamente di diritto contrattuale e che possa costituire principio, deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato.

Quando si tratti di liberalità pura e semplice le stesse liberalità devono essere deliberate dal Comitato o, comportivo un esborso di somma la cui misura sarà in seguito stabilita.

Le liberalità per esborsi minori rientreranno nella competenza del Presidente e del Direttore Generale, ma ne sarà data notizia periodica al Comitato.

### - Assicurazione -

I trattati di assicurazione saranno sottoposti all'epoca prestabilita all'approvazione del Consiglio, su parere favorevole del Comitato e proposte del Direttore Generale, di concerto col Presidente.

L'andamento delle operazioni attive e passive di assicurazione sarà ogni semestre segnalato al Comitato Permanente.

Il Direttore generale, concordando col pensiero del Presidente, desidera aggiungere che l'impostazione di una serie periodica di